**MESSICO**

**Limitazioni agli investimenti esteri**

La Legge degli Investimenti Esteri (“Ley de Inversión Extranjera”) del 1993 regola gli investimenti esteri in Messico.

L'articolo 6 della Legge stabilisce le attività economiche riservate esclusivamente ai cittadini messicani o alle società messicane con clausola di esclusione di stranieri. Le attività sono le seguenti: trasporto terrestre nazionale di passeggeri, ad esclusione dei servizi di corrieri e packaging; istituzioni bancarie per lo sviluppo;prestazione di servizi professionali e tecnici che indichino espressamente le disposizioni legali applicabili.

L'articolo 7 della Legge stabilisce le attività economiche in cui gli investimenti stranieri possono partecipare solo fino ad una certa percentuale:

- fino al 10%: società cooperative di produzione

- fino al 49%: fabbricazione e commercializzazione di esplosivi, armi da fuoco, cartucce, munizioni e fuochi d’artificio, ad esclusione dell’acquisizione ed utilizzo di esplosivi per attività industriali ed estrattive, e l’elaborazione di miscele esplosive per il consumo di tali attività;stampa e pubblicazione di periodici per la circolazione esclusiva sul territorio nazionale; azioni serie “T” di società che abbiano in proprietà terreni agricoli, dediti all’allevamento e forestali; attività di pesca in acqua dolce, costiera e nella zona economica esclusiva ad esclusione dell’acqua coltura;amministrazione portuale integrale;servizi portuali di pilotaggio di imbarcazioni per la realizzazione di operazioni di navigazione interna nei termini della legge di materia; società di navigazione dedicate all’utilizzo commerciale di imbarcazioni per la navigazione interna e di cabotaggio, ad eccezione di navi da crociera turistica e all’utilizzo di draga e artefatti navali finalizzati alla costruzione, conservazione e operazioni portuali; somministrazione  di combustibile, lubrificanti per imbarcazioni e aereo navi  ed equipaggiamenti ferroviari; nel settore della radio diffusione il livello massimo di investimento straniero si conformerà alla reciprocità che sussiste nel paese nel quale iscritto l’investitore o l’agente economico che lo controlla in ultima istanza, direttamente o indirettamente; servizio di trasporto aereo nazionale regolare o non regolare; servizio di trasporto aereo internazionale non regolare nella modalità di taxi aereo; servizio di trasporto era specializzato.

**Limitazioni all’acquisto di proprietà e immobili di persone fisiche e giuridiche**

L’articolo 27 della Costituzione stabilisce che in una fascia di cento chilometri lungo le frontiere e cinquanta chilometri lungo le coste (c.d. Zona Ristretta) gli stranieri non possono acquisire la proprietà diretta della terra e dell'acqua.

Le persone fisiche o giuridiche straniere possono acquistare diritti su beni immobili localizzati nella Zona Ristretta solo attraverso la costituzione di un fedecommesso con una banca messicana, al fine di consentire l'uso e il godimento di tali beni immobili senza costituire diritti reali su tali beni.

Le persone fisiche o giuridiche straniere possono acquistare beni immobili in territorio messicano al di fuori della Zona Ristretta purché convengano davanti al Ministero degli Esteri di considerarsi nazionali riguardo a tali beni e di non invocare la tutela dei loro governi nei confronti degli stessi.

**Limitazioni all’acquisto di immobili da parte di società messicane con partecipazione di capitale straniero**

L'articolo 10 della Legge degli Investimenti Esteri stabilisce che le società messicane con partecipazione di capitale estero, purché convengano davanti al Ministero degli Esteri di considerarsi come nazionali rispetto a tali beni e di non invocare la tutela dei loro governi, possono acquistare la proprietà di beni immobili su tutto il territorio nazionale con esclusione della Zona Ristretta.

Per quanto riguarda acquisti di immobili in Zona Ristretta da parte di tali società, si applica quanto segue:

- possono acquistare proprietà di immobili situati nella Zona Ristretta destinati allo svolgimento di attività non residenziali notificando tale acquisizione al Ministero degli Affari Esteri;

- per acquistare diritti su beni immobili nella Zona Ristretta destinati ad uso residenziale tali società dovranno farlo attraverso la costituzione di un fedecommesso con una banca messicana come proprietario fiduciario.

ACCORDI IN VIGORE:

* ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON ALLEGATO SULLE MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (firmato a Roma il 24.11.1999, in vigore dal 05.12.2002)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>

* CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, CON PROTOCOLLO (firmata a Roma il 08.7.1991, in vigore dal 12.3.1995)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>